

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 769

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PETROCELLI, GUALANDI, ALBORGHETTI, CERQUETTI, CONTI, TORELLI, BARACETTI, BONETTI MATTINZOLI, FILIPPINI GOBBI, CAPRILI, QUERCIOLI, COLOMBINI, MARTELOTTI, SERRI, SCARAMUCCI GUAITINI, DIGNANI GRIMALDI, MIGLIASSO ARDITO, PIERINO**

*Presentata il 3 novembre 1983*

**Programma quadriennale per la realizzazione di alloggi di servizio e in assegnazione ed altre provvidenze in favore delle forze di polizia**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ripresentiamo questa proposta di legge (già presentata a firma di De Caro ed altri), aggiornata alle nuove esigenze abitative e legislative, perché intendiamo promuovere un programma di alloggi di servizio e in assegnazione ed altre agevolazioni a favore delle Forze di polizia.

La rapida approvazione di tale proposta è necessaria se si tiene conto del fatto che fin dalla VII legislatura i gruppi politici, sia al Senato che alla Camera, avevano concordato un articolato che regolava la localizzazione degli alloggi, individuava gli enti esecutivi, stabiliva il raccordo con il piano decennale per l'edilizia; il testo definitivo non venne, però, mai approvato.

A fronte delle accresciute esigenze abitative, nel corso dell'VIII legislatura, il Governo non ritenne di dover facilitare l'accesso alla casa alle Forze dell'ordine e

ridusse gli stanziamenti, anzi con l'approvazione della legge n. 497 del 1978 creò una palese disparità tra le Forze armate e quelle di polizia.

La presente proposta tiene naturalmente conto della discussione della precedente, ma opera anche uno snellimento delle procedure, recupera le novità legislative e organizzative verificatesi con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, nonché della presenza e dell'attività delle regioni.

Il titolo I individua le finalità, gli obiettivi, i soggetti e il carattere pubblico dell'intervento.

Nel titolo II vengono precisati i contenuti, le procedure e i tempi per la formazione del programma quadriennale nonché la definizione dei criteri per la formazione del regolamento relativo all'assegnazione degli alloggi di servizio.

La realizzazione degli alloggi, invece, viene disciplinata nel titolo III sia per quanto riguarda gli aspetti urbanistici che le permute, la costruzione e l'acquisto di immobili, inoltre l'eventuale concessione agli IACP o ai comuni per la esecuzione del programma.

Con i titoli IV e V viene coinvolta la regione nella individuazione della quota di riserva di alloggi di edilizia sovvenzionata da assegnare alle Forze dell'ordine, applicando le modalità e i canoni previsti dalle apposite leggi regionali; lo stesso

ente viene anche sollecitato a stanziare fondi integrativi per incentivare la costituzione di cooperative edilizie fra il personale di polizia.

Le disposizioni finanziarie, comprese nel titolo VI, tendono, da un lato, ad utilizzare razionalmente i pochi fondi stanziati in bilancio dal Governo e, dall'altro, ad impegnare una quota di 250 miliardi di lire che tenga conto di un maggiore fabbisogno da mettere a carico dei bilanci annuali e della legge n. 457 del 1978.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### TITOLO I

#### FINALITÀ ED OBIETTIVI

##### ART. 1.

Per il quadriennio 1984-1987, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, è autorizzato a dare attuazione ad un programma di interventi straordinari per la realizzazione di alloggi di servizio e in assegnazione di tipo economico da destinare al personale civile e militare della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

##### ART. 2.

Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Ad essi si applicano, in quanto possibile, tutte le disposizioni legislative ed amministrative in materia operanti nel territorio nazionale.

### TITOLO II

#### PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

##### ART. 3.

Il programma di cui al precedente articolo 1 deve essere predisposto entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro

dell'interno, il quale lo trasmette al Comitato per l'edilizia residenziale (CER) al fine di verificarne le priorità, le aree regionali interessate, la ripartizione fra le diverse forze di polizia, le tipologie, il fabbisogno e ogni altra questione attinente la realizzazione del programma stesso.

Per la parte attinente alla competenza dei servizi demaniali il programma è approvato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle finanze.

Il Ministro dell'interno, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma nonché sulle disposizioni contenute nella presente legge.

#### ART. 4.

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dei lavori pubblici, emana con proprio decreto il regolamento contenente norme: per la classificazione e la ripartizione degli alloggi, tenuto conto dei posti di impiego e dei vari incarichi; per le procedure e le modalità di concessione e di assegnazione degli alloggi, di revoca, di annullamento e di decadenza della assegnazione e delle concessioni; per il calcolo delle rette e degli altri oneri e per i criteri di determinazione dei canoni di concessione, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale per l'edilizia residenziale pubblica; per i tempi di adeguamento dei canoni e degli altri oneri che riguardano gli alloggi preesistenti; per la formazione delle graduatorie, con particolare riferimento al punteggio determinato in base alla composizione e al reddito del nucleo familiare, nonché ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede; per la composizione, in cui in ogni caso è necessaria la presenza degli organi della rappresentanza delle forze di polizia, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi.

Il regolamento disciplina anche i casi in cui, per eventi eccezionali, l'alloggio rimane in assegnazione al titolare o ai familiari oltre il periodo dell'incarico.

Il canone degli alloggi in assegnazione è adeguato al canone sociale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Le Sezioni carabinieri e Guardia di finanza dell'Organo nazionale di rappresentanza militare, nonché gli organi di rappresentanza a livello centrale delle altre forze di polizia, sono chiamati preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento.

#### ART. 5.

Con l'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo precedente sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1954, n. 1406, ed ogni altra disposizione in contrasto con la nuova normativa.

#### ART. 6.

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno, tramite organismo appositamente istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, provvede al rilevamento della consistenza del patrimonio edilizio destinato ad alloggi di servizio in concessione e ad alloggi in assegnazione.

I risultati del censimento sono ricalcolati annualmente e fanno parte integrante della relazione di cui al quarto comma dell'articolo 2 della presente legge.

### TITOLO III ALLOGGI DI SERVIZIO

#### ART. 7.

Per la realizzazione di alloggi di servizio, in mancanza di aree o immobili demaniali disponibili, si applicano le disposizioni urbanistiche e le deroghe previste per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

## ART. 8.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare permuta di aree o di fabbricati demaniali, non idonei alle finalità del presente titolo, con idonee aree destinate ad edilizia residenziale, compresi alloggi di tipo economico, anche di maggiore valore, di proprietà dei comuni o, in subordine, di altri soggetti pubblici, mediante conguaglio a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge o a favore dell'Erario, purché nel rispetto degli strumenti urbanistici. In quest'ultimo caso il relativo importo è versato in tesoreria per essere riassegnato all'Amministrazione dell'interno per le finalità di cui al presente titolo.

## ART. 9.

Gli interventi di cui al presente titolo saranno realizzati a cura diretta delle amministrazioni interessate, dai comuni ovvero dagli Istituti autonomi delle case popolari competenti per territorio, previa stipula di apposita convenzione. In tal caso al rimborso delle spese tecniche si farà luogo secondo la percentuale fissata dalla regione, ai sensi dell'articolo 5, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e successive modificazioni e integrazioni.

## ART. 10.

Gli alloggi destinati agli ufficiali e ai sottufficiali dell'ex corpo di pubblica sicurezza, che verranno realizzati dagli IACP utilizzando i fondi già iscritti nel bilancio 1983, devono essere computati e coordinati con gli interventi del programma quadriennale.

## ART. 11.

Il Ministero dell'interno, per il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il limite del 10 per cento degli stanziamenti finanziari corrispondenti, è autorizzato ad acquisire, per urgenti necessità, immobili residenziali privati di tipo economico e, preferenzialmente, ove possibile, nell'ambito dell'edilizia convenzionata. In ogni caso il prezzo di acquisto non potrà superare il limite massimo di costo ammissibile stabilito ai sensi dell'articolo 3, lettera *n*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

## ART. 12.

All'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente articolo provvedono, ai sensi dell'articolo 9, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, gli Istituti autonomi delle case popolari.

## ART. 13.

Il canone degli alloggi in concessione è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e versato in tesoreria con imputazione al bilancio di entrata dello Stato.

L'importo è riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere impiegato annualmente nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi.

## TITOLO IV

RISERVA DI ALLOGGI DI EDILIZIA  
PUBBLICA E ATTRIBUZIONE  
DI SPECIALI PUNTEGGI

## ART. 14.

La regione, anche su proposta degli Istituti autonomi delle case popolari, dei comuni interessati o del prefetto, può riservare una aliquota, non superiore al 15 per cento, degli alloggi compresi nei piani annuali o poliennali di edilizia pubblica per far fronte a specifiche e documentate esigenze abitative delle forze dell'ordine.

Gli assegnatari di alloggi riservati devono possedere i requisiti richiesti per l'inclusione nelle graduatorie di edilizia economica e popolare, salvo che non si tratti di assegnazione provvisoria della durata massima di due anni.

## ART. 15.

Per la determinazione dei canoni di locazione, le modalità di assegnazione, la revoca e il controllo sugli alloggi riservati, si applicano le disposizioni previste dalle apposite leggi regionali emanate ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e le disposizioni della deliberazione del CIPE pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 348 del 19 luglio 1981.

## ART. 16.

La regione, in attuazione della circolare del CIPE citata all'articolo precedente, può stabilire specifici punteggi, per un massimo di 3 punti, qualora i richiedenti siano appartenenti alle forze di polizia e che per collocamento in quiescenza debbano lasciare nel biennio successivo alla

data del bando di concorso l'alloggio di servizio o quello compreso nell'apposita quota di riserva, ovvero ne siano stati escomiati da non più di tre anni.

ART. 17.

Nel caso in cui alla data di prima applicazione della presente legge le regioni interessate non abbiano ancora approvato la legge prevista dalla circolare del CIPE, di cui all'articolo 15 della presente legge, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO V

ULTERIORI PROVVIDENZE  
PER L'EDILIZIA AGEVOLATA  
E SOVVENZIONATA

ART. 18.

Ai fini dei requisiti per l'accesso ai mutui agevolati per l'edilizia pubblica convenzionata e ai fini dell'ottenimento in assegnazione di alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata valgono per il personale delle forze di polizia le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 della legge 18 agosto 1978, n. 497.

ART. 19.

La regione, con proprie leggi e programmi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, può disporre finanziamenti integrativi per facilitare l'accesso alla casa a coloro i quali si riuniscono in cooperativa per la costruzione di alloggi compresi nella tipologia A/3 prevista dall'articolo 16 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

È fatto divieto di cumulare più agevolazioni anche se di natura diversa.

TITOLO VI  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 20.

Alle spese necessarie agli adempimenti di cui all'articolo 10 della presente legge si farà fronte con lo stanziamento di 499.000.000 di lire iscritto al capitolo 7531 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario in corso. In aggiunta a tale previsione verrà impegnata la spesa di 50 miliardi di lire posta a carico del fondo speciale per i provvedimenti legislativi in corso, di cui al capitolo 6856 della stato di previsione del Ministero del tesoro.

ART. 21.

Agli oneri finanziari derivanti dalla realizzazione degli alloggi di servizio nel quadriennio, si provvederà con apposito stanziamento di 200 miliardi di lire all'anno da iscrivere negli appositi capitoli del bilancio del Ministero dell'interno, negli anni 1984, 1985, 1986 e 1987.

ART. 22.

La spesa di 50 miliardi di lire all'anno, necessari per la riserva degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, farà carico all'articolo 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457.